

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Polonia

(2013/3/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie concluso al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.
- (2) L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.
- (3) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (4) La Polonia ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA

cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI ed alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione.

- (5) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (6) La Polonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.
- (7) La Polonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Slovacchia.
- (8) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Polonia e il gruppo di valutazione slovacco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (9) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio
Il presidente

E. FLOURENTZOU
